



COMUNE DI ARCE
(Provincia di Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 16 del 07-08-2015

() **ORIGINALE**

(X) **COPIA**

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2015

L'anno **duemilaquindici**, e questo giorno sette, del mese di **agosto**, alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il **Consiglio Comunale**, convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **SARA SIMONE**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

COMPONENTI	Presenti / Assenti	
Simonelli Roberto	P	
Germani Katia	P	
Germani Gianfranco	P	
Di Palma Dario	P	
Sofia Luana	P	
Sugamosto Domenico	P	
Simone Sara	P	
Colantonio Filippo	P	
Colantonio Vincenzo	P	
D'Auria Roberto	P	
Germani Luigi	P	
Colantonio Sisto	A	
Petrucci Sara	A	
ASSEGNATI n° 12 - oltre il Sindaco - IN CARICA n° 13 - Totale presenti e assenti	11	2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il **SEGRETARIO COMUNALE** dr. **MAURIZIO COLACICCO** (Art. 97, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267).

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Germani Katia che afferma come con il piano finanziario 2015 il costo totale della tariffa verrà ridotto. Precisa che la variazione delle tariffe per le utenze domestiche consentirà una riduzione delle stesse.

Il consigliere Colantonio Vincenzo chiede di conoscere le modalità dell'eventuale riduzione dei costi del servizio e precisa che si sta pagando alla ditta affidataria anche il compenso relativo alle prestazioni previste dal contratto d'appalto presso l'isola ecologica senza che queste fossero rese. Chiede, conseguentemente, la detrazione dal pagamento delle fatture delle prestazioni non svolte.

Replica al consigliere Colantonio V. l'assessore Germani Katia che garantisce il controllo su quanto dichiarato dal consigliere al fine di adottare gli eventuali provvedimenti del caso.

Premesso che:

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;
- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014;
- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), in corso di predisposizione. Si tratta delle stesse modalità previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES;
- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

- Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato predisposto dal Settore Economico Finanziario dell'Ente sulla base della vigente normativa;
- Complessivamente i costi per l'anno 2015 sono pari ad € 613.880,49 oltre il tributo provinciale in ragione del 5%;
- Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e della normativa provinciale in materia;
- I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 81.246,89 imputabili ai costi fissi mentre per € 532.633,60 sono imputabili ai costi variabili;
- L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

Visto l'allegato piano economico finanziario elaborato dal Settore Economico Finanziario dell'Ente, riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI;

RITENUTO opportuno stabilire le scadenze per il pagamento del tributo sono le seguenti:

TARI	1° Rata	30 Settembre
	Saldo	30 Novembre

Visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Presenti 11 votanti 11 voti favorevoli 8 astenuti 0 contrari 3 (Germani Luigi, D'Auria Roberto e Colantonio Vincenzo), espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:

1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2015, dal quale risulta un costo di € 613.880,49 oltre Tributo provinciale nella misura del 5% che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;

3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2015;

4. Di applicare a partire dal 01.01.2015 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi nelle misure stabile nel prospetto allegato alla presente deliberazione che ne fa parte sostanziale ed integrante;

5. Di stabilire, che le scadenze del tributo per l'anno 2015, n. 2 rate con scadenza 30 Settembre, 30 Novembre;

6. Di dichiarare, con voti favorevoli 8, contrari 3 (Germani Luigi, D'Auria Roberto e Colantonio Vincenzo) astenuti 0, mediante votazione espressa in forma palese dagli 11 consiglieri presenti e votanti il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lsg 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to d.ssa SARA SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. MAURIZIO COLACICCO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), al n. 898
- Che la presente è esecutiva il giorno 07-08-2015.
- Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000) .

Dalla Residenza Comunale li 02-10-2015

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to dr. MAURIZIO COLACICCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 02-10-2015

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
dr. MAURIZIO COLACICCO